



TRIBUNALE DI TRANI

Sezione civile

Area commerciale

Proc. n. 909/2019 RGVG

Il Giudice designato con decreto del Presidente di Sezione del 26.3.2019;

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza dell'11.7.2019;

letto il piano del consumatore proposto il 22.3.2019 da **Madalena Lorenza** e **Pisani Maria Isabella**, come integrato il 6.6.2019;

letta le relazioni (anche quella integrativa depositata l'11.6.2019) del dott. Giovanni Abbattiscianni, quale Gestore della crisi da sovraindebitamento nominato dall'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento presso l'ODCEC di Trani, contenente anche il parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n.3/2012 e, in particolare, circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dagli istanti oltre che circa la fattibilità del piano del consumatore proposto;

considerato, in particolare, che, in base alla relazione (anche come integrata) del dott. Abbattiscianni:

- i proponenti sono debitori dei seguenti importi (complessivamente per euro 206.520,00): 1) euro 6.527,00 nei confronti dell'OCC-ODCEC di Trani, quale compenso per la presente procedura; 2) euro 163.795,00 nei confronti della BNL (per mutuo ipotecario); 3) euro 10.366,00 nei confronti della Compass Banca s.p.a. (per finanziamento); 4) euro 20.761,00 nei confronti della IFIS NPL sp.a. (credito revolving); 5) euro 374,00 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (TARI 2014 – Comune di Molfetta); 6) euro 331,00 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione (TARES 2013- Comune di Molfetta); 7) euro 335,00 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (tassa proprietà auto – Regione Puglia-2011); 8) euro 1.503,00 nei confronti del Comune di Molfetta (IMU/TASI dal 2014 al 2018); 9) euro 1.267,00 nei confronti del Comune di Molfetta (TARI dal 2015 al 2018); 10) euro 931,00 nei confronti della Regione Puglia (Tassa proprietà auto- dal 2012 al 2018); 11) euro 330,00 nei confronti della Regione Puglia (tassa proprietà auto dal 2016 al 2018);

- il piano, come integrato, prevede il pagamento dei creditori, nella misura complessiva di euro 90.905,00, con le seguenti percentuali di soddisfazione:

a) soddisfazione integrale del credito dell'OCC; b) soddisfazione del credito della BNL (per mutuo ipotecario) nella misura del 50% circa; c) soddisfazione nella misura del 10% del credito vantato (per finanziamento) dalla Compass Banca s.p.a.; d) soddisfazione nella misura del 10% del credito vantato da IFIS NPL s.p.a. (per finanziamento); e) soddisfazione nella misura del 25% del credito dell'Agenzia



dell'Entrate Riscossione (cartelle sospese); f) soddisfazione nella misura del 25% del credito vantato dal Comune di Molfetta; g) soddisfazione nella misura del 25% del credito vantato dalla Regione Puglia;

- il piano, come integrato, prevede il pagamento dei creditori, nella misura complessiva di euro 90.905,00, secondo la seguente tempistica:

a) 4 mesi dall'omologa del piano per il credito dell'OCC (integralmente); b) 180 rate mensili da due mesi dopo l'omologa, per il credito della BNL (per mutuo ipotecario); c) 96 rate dopo 2 mesi dell'omologa del piano per il credito vantato (per finanziamento) dalla Compass Banca s.p.a.; d) 96 rate dopo 2 mesi dell'omologa del piano per il credito vantato da IFIS NPL s.p.a. (per finanziamento); e) 36 rate dopo 2 mesi dell'omologa del piano per il credito vantato dall'Agenzia dell'Entrate Riscossione (cartelle sospese); f) 36 rate dopo 2 mesi dell'omologa del piano per il credito vantato dal Comune di Molfetta; g) 36 rate dopo 2 mesi dell'omologa del piano per il credito vantato dalla Regione Puglia.

- il piano si fonda sul reddito mensile di **Gadaleta Lorenzo** di euro 1.350,00 (mentre **Pisani Maria Isabella** casalinga, non percepisce reddito), con spese mensili pari a circa euro 1.500,00 mensili (posto che i coniugi proponenti hanno tre figli, di cui due a carico), e con garanzia personale da parte della figlia **Gadaleta Anna Giorgia**, che percepisce una retribuzione netta mensile di euro 800,00, e **Ciccolella Grazia** (madre di Pisani Maria Isabella), che percepisce una pensione mensile di euro 1.022,00.

rilevato:

che si sono opposte alla omologazione del piano la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (con mail inviata l'11.6.2019 al dott. Abbattiscianni), e la Compass Banca s.p.a. (cfr. osservazioni critiche allegate dal dot. Abbattiscianni alla relazione del 5.6.2019 a tali osservazioni)

OSSERVA:

A) in ordine alla ammissibilità del piano

Trattandosi di soggetti non fallibili, che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, è ammissibile (ex artt. 6 e 7 della legge n.3/2012) la proposta formulata da **Gadaleta Lorenzo** e **Pisani Maria Isabella** dal punto di vista soggettivo.

Inoltre, è ammissibile il ricorso proposto congiuntamente dai due detti coniugi, posto che parte dell'indebitamento (cfr. contratto di mutuo fondiario del 6.4.2011 per notar Camata allegato alla relazione dell'OCC) è comune.

Sul punto, come affermato da una parte della giurisprudenza di merito in modo condivisibile, risulta del tutto ragionevole consentire ai coniugi di affrontare congiuntamente lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune, mostrandosi incongruo, oltre che più complicato e costoso, che ciascuno fronteggi su binari paralleli quel medesimo squilibrio.

La legge n. 3 del 2012 nasce, nel solco dell'esperienza degli altri paesi dell'Unione, per dar rimedio al quadro reale delle famiglie sovraindebitate e la mancata espressa previsione non ostacola un'interpretazione estensiva del concetto di "debitore" di cui all'art.6 financo a comprendere i componenti della "famiglia" che versano nella situazione rappresentata dalla norma.

Poiché il filtro selettivo - enucleato dal primo comma dell'art.6 - consiste nella non assoggettabilità alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n. 3 del 2012, possono senz'altro ritenersi legittimati ad accedere agli strumenti da quest'ultima disciplinati gli enti pure lato sensu collettivi, quindi le "famiglie", in quanto i relativi componenti corrispondano alla qualifica di debitori civili sovraindebitati (cfr. in tal senso Tribunale Mantova Sez. fall., 08-04-2018, in *Pluris/Cedam*, 2019).

Quanto alla durata del piano (che prevede una durata massima, di 180 mesi, dunque di 15 anni, con riferimento al mutuo ipotecario), va detto quanto segue.

Seppure la durata dei piani o accordi previsti dalla legge non possa, in linea di massima, eccedere il termine di circa 5-7 anni dall'omologa, in forza di quanto elaborato in via giurisprudenziale in materia concordataria (la cui disciplina è estendibile in via analogica alla materia del sovra indebitamento) e tenuto comunque conto delle peculiarità che contraddistinguono l'istituto, resta ferma la possibilità per il giudice di valutare l'accogliibilità del ricorso in base alle specificità caratterizzanti la fattispecie concreta, e ciò alla luce della ratio che governa la normativa salva suicidi, tenuto comunque conto delle ragioni creditorie (cfr. in tal senso, Tribunale Reggio Calabria, 27/03/2018, in *Pluris/Cedam*, 2019).

In particolare, è condivisibile quanto sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui, in assenza di un univoco dato normativo che stabilisca in maniera chiara il perimetro temporale nel quale si debbono snodare le procedure di sovra indebitamento, non può che supplire la interpretazione giurisprudenziale del dato normativo, che presuppone, muovendosi nel tracciato dei principi di rango costituzionale, il bilanciamento di contrapposti interessi di rango costituzionale (la ragionevole durata dei procedimenti nonché la effettività della tutela giurisdizionale).

E, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali - il primo che, nell'ammettere procedure di sovra indebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovra indebitato, mentre l'altro ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie- non è possibile optare per una aprioristica adesione all'uno od all'altro dei citati orientamenti, senza tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovra indebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della L. n. 3 del 2012, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovra indebitamento, riconoscendo un'altra "chance" e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cfr. in tal senso, Tribunale Como Sez. I, 24-05-2018, in *Pluris/Cedam*, 2019).

Nel caso di specie, il piano deve ritenersi ammissibile anche dal punto di vista della durata, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento e la congruità dell'importo delle singole rate previste.

B) In ordine alla meritevolezza del piano.

Nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la decisione degli istanti se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico che assumeva contraendo una particolare obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente presumibili in futuro (cfr., in argomento, Trib. Treviso, 25/01/2017, in *Pluris/Cedam*, 2019).



Sul punto va detto quanto segue.

Poiché la proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, la L. n. 3 del 2012 (art. 12-bis, comma 3) stabilisce che il giudice possa omologare detta proposta solo quando esclude:

- che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- che lo stesso abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Si tratta del cosiddetto giudizio sulla "meritevolezza" del debitore, da condursi anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'organismo di composizione della crisi (OCC), che deve appunto esaminare anche le cause del sovraindebitamento (cfr. art. 9, comma 3-bis: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni).

In generale, il consumatore "meritevole" di accedere alla procedura riservatagli è il soggetto che:

- a) confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, ha ritenuto - in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione - di poter sempre pagare ogni debito alla scadenza;
- b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta colposa, come sarebbe ad esempio se avesse fatto ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali.

A nulla rileva in questo giudizio il mancato compimento di atti in frode.

In definitiva il debitore può accedere al "piano del consumatore" ogni volta che la consistenza del suo patrimonio e dei suoi redditi gli avrebbe ragionevolmente consentito via via l'assunzione di debiti; il sovraindebitamento finale, che ciononostante si verifichi, deve essere conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* (cfr. in tal senso Trib. Udine, Sez. II, 04-01-2017, in *Pluris/Cedam*, 2019).

Dunque il giudice, prima di omologare il piano deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Il giudizio di meritevolezza potrà essere positivamente espresso ogni qualvolta il disequilibrio finanziario si colleghi ad una incapacità di rimborso dell'esposizione debitoria a sua volta connessa all'imprevisto "familiare", quali possono ritenersi, ad esempio, la malattia sopraggiunta e il licenziamento (cfr. Tribunale Mantova Sez. fall., 08-04-2018, cit.).

Ciò premesso, dalla relazione originaria, e da quella successiva del 5.6.2019 (in risposta alle osservazioni della Compass Banca s.p.a.) del dott. Abbattiscianni, si rileva che i proponenti "*non appaiono aver colposamente contratto obbligazioni oltre le ragioni di adempimento al momento in cui le stesse sono state accordate, ed il successivo disequilibrio finanziario è stato determinato da un evento imprevedibile dagli stessi, dato dapprima dall'improvviso ridimensionamento dell'orario di lavoro del Sig. Gadaleto e successivamente dal licenziamento dello stesso*" (cfr. pgg./4 5 della relazione del 5.6.2019).

Ciò, pertanto, consente di ritenere che il sovraindebitamento finale sia stato conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante*.

C) sulla fattibilità e convenienza del piano

Al riguardo va detto quanto segue.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. n. 3 del 2012: *"È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi"*.

Il sacrificio del creditore può essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016, in *Pluris/Cedam*, 2019).

La finalità della legge sul sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (e non certamente senza alcun sacrificio per essi), ricollocandoli nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nella nell'usura cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016 cit.).

Inoltre, ai fini della valutazione della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, ex art. 9, comma 3-bis, lett. e), L. n. 3/2012, è rilevante non solo la circostanza che nelle procedure esecutive immobiliari, solitamente, il valore del bene subisce ex art. 591 c.p.c. un deprezzamento ma anche la tempistica dilatata delle esecuzioni immobiliari (cfr. Tribunale Napoli Sez. III, 05/12/2017, in *Pluris/Cedam*, 2019; cfr. anche Tribunale Como Sez. I, 24-05-2018 cit.).

Ciò posto ed osservato, comunque, che la banca mutuataria (la BNL) conserva la sua garanzia ipotecaria e che l'inadempimento nel pagamento di una rata può comportare la risoluzione del piano, va detto che, come analiticamente rilevato dal dott. Abbattiscianni, nell'ambito della propria relazione originaria e anche nella relazione del 5.6.2019 (in risposta alle osservazioni della Compass Banca s.p.a.):

il valore dell'immobile di proprietà dei proponenti, sito in Molfetta in via San Vito n.21, adibito ad abitazione ed oggetto della procedura esecutiva immobiliare n.346/2017 RGES Es., come stimato dal ctu, arch. Paola Traversa, è pari ad euro 197.832.000; il valore del fondo rustico con annesso piccolo locale in Molfetta, contrada Antignano o Torre Pettine, pari ad euro 13.000,00 (utilizzando i dati catastali dall'Agenzia delle Entrate), per un valore complessivo di euro 210.832.000; il mercato locale della compravendita di terreni agricoli non edificabili è fermo da molto tempo; per l'immobile adibito ad abitazione è stato già effettuato un primo tentativo di vendita all'asta, risultato negativo; nel caso di secondo tentativo di vendita all'asta il prezzo partirebbe dall'offerta minima, ex art. 571 c.p.c., di euro 115.000,00; qualora anche il secondo tentativo dovesse essere infruttuoso, il valore dell'offerta minima sarebbe sostanzialmente coincidente (euro 80.000,00) con l'offerta (quanto al creditore ipotecario) prospettata dai proponenti; con il piano del consumatore il creditore otterrebbe un "ritorno" del proprio credito anche se in un periodo più lungo rispetto all'ipotesi liquidatoria e gli altri creditori, privilegiati e chirografari, potrebbero ottenere la soddisfazione, sia pure parziale, del loro credito; nel caso di ipotesi liquidatoria, invece, l'intero ricavato verrebbe acquisito dal creditore ipotecario BNL, senza alcuna



soddisfazione per i creditori chirografari; le due autovetture dei proponenti (peraltro necessarie per la famiglia) non hanno alcuna quotazione di mercato, in quanto immatricolate da più di 12 e 15 anni.

Ragion per cui, effettivamente, considerati i tempi delle procedure esecutive immobiliari, i costi, l'incertezza del risultato, la crisi del mercato immobiliare e il rischio che l'eventuale esecuzione immobiliare, alla luce delle recenti disposizioni in materia, possa concludersi anche con la estinzione della procedura in caso di esiti infruttuosi della vendita all'asta, e ribadito che la finalità della legge sul sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (e non certamente senza alcun sacrificio per essi), ricollocandoli nell'alveo della economia palese, cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione, va detto che, effettivamente, nel caso di specie, le dedotte circostanze consentono di ritenere equilibrato il sacrificio dei creditori (in particolare del creditore ipotecario che vedrebbe soddisfatto il proprio credito nella misura del 50% circa, sia pure in 15 anni) rispetto alle esigenze dei proponenti, così rendendo conveniente il piano rispetto all'alternativa liquidatoria, e consentendo di soddisfare, sia pure in parte, il credito dei creditori chirografari.

Non è superfluo ribadire, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 7 sopra menzionato, è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, *"come attestato dagli organismi di composizione della crisi"*.

Alla luce delle considerazioni svolte sino ad ora, può essere omologato il piano del consumatore in oggetto e, in base all'art. 12-ter, co.1, della legge n.3/2012, *"Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano"*.

Non vanno regolamentate, infine, le spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016 cit.).

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del Giudice designato, dott. Giuseppe Gustavo Infantini:

- 1) Omologa il piano del consumatore proposto il 22.3.2019 da **Gadaleta Lorenzo** e **Pisani Maria Sabella**, come integrato il 6.6.2019;
- 2) dispone la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della crisi, dott. Giovanni Abbattiscianni, a tutti i creditori;
- 3) letto l'art. 12-bis, co.3, della legge n.3/2012, dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Trani (www.tribunale.trani.giustizia.it) a cura della cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi, dott. Giovanni Abbattiscianni;
- 4) affida al Gestore della crisi, dott. Giovanni Abbattiscianni, il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, ex art. 13 della legge n.3/2012.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al proponente e al Gestore della crisi, dott. Giovanni Abbattiscianni.

Trani, 22.7.2019

Il Giudice designato

dott. Giuseppe Gustavo Infantini

